



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DEI PADIGLIONI ESPOSITIVI E DELLE SALE RIUNIONI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE

Articolo 1 – Oggetto

1. La Camera di Commercio Chieti Pescara, compatibilmente con le proprie esigenze e con la disponibilità dei propri locali, può concedere in uso a terzi le sale e padiglioni espositivi di proprietà dell'Ente di seguito elencate:

- Padiglioni Espositivi

- Centro Espositivo e di Servizi ubicato in Chieti Scalo, Via F.lli Pomilio, costituito di n. 3 (tre) padiglioni espositivi/fieristici, uno di circa mq. 1.500 e gli altri due di mq. 1.000, così come meglio individuati nell'allegata planimetria e contraddistinti, rispettivamente, con la lettera "A", "B" e "C". L'utilizzo degli spazi in questione può essere chiesto o complessivamente, oppure per singoli padiglioni, capienza del padiglione "A" 580 persone – capienza padiglioni "B" e "C" 405 persone cadauno;
- Padiglione espositivo "Daniele Becci", ubicato in Pescara, alla Via Papa Giovanni XXIII, capienza 800 persone;

- Sale camerali interne

- Sala "Casella", ubicata in Chieti, P.zza G.B. Vico, 3 – capienza 66 posti;
- Sala "Rossa", ubicata in Chieti, Via F.lli Pomilio – capienza 70 posti;
- Sala "Formazione", ubicata in Chieti, Via F.lli Pomilio – capienza 18 posti;
- Sala "Degustazione – Panel Test", ubicata in Chieti, Via F.lli Pomilio – capienza 12 posti;
- Sala "E. Camplone", ubicata in Pescara, Via Conte di Ruvo, capienza 60 posti;
- Sala "C. D'Ascanio", ubicata in Pescara, Via Conte di Ruvo, capienza 20 posti;
- Sala "L. Da Vinci", ubicata in Pescara, Via Conte di Ruvo, capienza 80 posti;

- Sale espositive

- Sala "Bottega d'Arte" ubicata in Chieti, P.zza G.B. Vico, 3 – mq. 56;
- Sala "Expo Room" ubicata in Chieti, P.zza G.B. Vico, 3 – mq.110.



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
CHIETI PESCARA



Articolo 2 – Soggetti interessati

1. Le sale camerali interne sono concesse gratuitamente alla Regione Abruzzo ed agli Enti Pubblici Territoriali ed alle altre Pubbliche Amministrazioni delle provincie di Chieti e di Pescara.

2. Le sale camerali interne sono concesse con uno sconto del 50% della tariffa di cui al successivo articolo 6, alle associazioni di categoria e alle organizzazioni sindacali presenti al tavolo del CNEL o comunque rappresentate nel consiglio camerale, agli ordini professionali, alle associazioni dei consumatori ed alle associazioni e organizzazioni artistiche e culturali senza scopo di lucro, a condizione che tali soggetti siano operanti nelle provincie di Chieti o di Pescara.

3. Ai soggetti di cui ai commi 1 e 2, i padiglioni espositivi sono concessi con uno sconto del 50% della tariffa di cui al successivo articolo 6.

4. Per ragioni tecnico-organizzative, la concessione in uso della Sala Camplone, D'Ascanio e Da Vinci potrà, di norma, essere effettuata solo per riunioni o conferenze che si svolgano nel corso dei giorni lavorativi.

5. L'uso delle sale camerali concesso gratuitamente o con riduzione ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, prevede il ripristino delle condizioni pre-utilizzo, quindi sono a carico del concessionario le spese di pulizia nonché l'assicurazione e la cauzione ove prevista.

6. In tutti i casi previsti dai commi 1 e 2 e 3, resta a carico dell'istante il costo relativo al servizio di vigilanza, qualora l'evento si realizzi al di fuori dell'usuale orario di lavoro.

Articolo 3 – Destinazione degli spazi espositivi

1. Gli spazi si concedono a soggetti pubblici e privati per iniziative di carattere di promozione economica, culturale, scientifica, ricreativa, promozionale e di rappresentanza per il solo uso dichiarato nella richiesta, nei giorni e nelle ore ivi stabiliti e con divieto di mutamento di destinazione.

2. In ogni caso, l'uso degli spazi espositivi non sarà autorizzato per quelle manifestazioni che, ad insindacabile giudizio dell'Ente, non siano compatibili con le caratteristiche dei locali.

3. Non è ammessa l'attività di vendita nel corso delle manifestazioni all'interno delle Sale camerali con esclusione dei Padiglioni, della Bottega d'Arte e dell'Expo Room in cui potrà svolgersi l'attività di vendita al pubblico di beni e servizi collegati alla manifestazione espletata.



4. Non sarà concesso l'uso delle sale camerali interne ai partiti politici, ai candidati o altri soggetti che intendono promuovere o sostenere candidature o iniziative elettorali nei 60 giorni che precedono le elezioni politiche europee, nazionali, amministrative sia regionali, provinciali che comunali.

Articolo 4 – Modalità di presentazione delle richieste di utilizzazione

1. Le domande tese ad ottenere l'uso dei padiglioni e delle sale devono essere presentate su apposito modulo predisposto dagli uffici camerali, specificando le caratteristiche della manifestazione in programma (argomenti trattati, numero di partecipanti previsto, tipologia degli invitati, iscritti, associati, appartenenti a categorie o cittadini in genere), il nominativo del responsabile, la data e l'orario previsti, i tempi di svolgimento ed, in ogni caso, tutte le informazioni utili per stabilire se sussistano le condizioni per il rilascio della concessione.

2. Le richieste di utilizzazione, sottoscritte anche per integrale accettazione delle modalità, corrispettivi e norme contenute nel presente Regolamento, dovranno pervenire alla Camera di Commercio con congruo anticipo rispetto allo svolgimento della manifestazione e, comunque, almeno 30 gg. prima della data prevista per l'evento.

Articolo 5 – Criteri per la concessione delle sale e dei padiglioni

1. L'uso degli spazi richiesti è concesso, di norma, secondo l'ordine cronologico di presentazione della richiesta.

2. La concessione delle sale è di competenza del Dirigente Area Bilancio e Patrimonio.

3. Vanno, comunque, presi in considerazione l'importanza della manifestazione, gli scopi economici, sociali e culturali che si prefissa ed i riflessi che l'evento stesso potrà produrre sull'economia locale.

4. La concessione degli spazi espositivi è valida solo se comunicata da parte della Camera di Commercio e la messa a disposizione è subordinata all'intervenuto pagamento della tariffa e del deposito cauzionale di cui al successivo articolo 13.

5. I soggetti ai quali venga concesso l'uso degli immobili si impegnano a prendere contatto con il Provveditore della Camera di Commercio, incaricato di



definire costi, modalità e specifiche condizioni relative all'uso temporaneo degli immobili, fornendo tutte le informazioni necessarie anche ai fini delle coperture assicurative.

6. I padiglioni vengono concessi per tutta la durata dell'evento richiesto, comprendendo nella tariffa di cui al successivo articolo 6 una mezza giornata antecedente per eventuali allestimenti, nonché una mezza giornata successiva, utile per il disallestimento e per le operazioni di pulizia. Nel caso in cui per le operazioni di allestimento o per quelle di disallestimento fosse necessario un tempo maggiore, si applicheranno le tariffe di cui al successivo articolo 6 anche per tali giornate.

Articolo 6 – Tariffe

1. Salvo che non ricorrano le ipotesi previste dall'articolo 2, per l'utilizzo degli spazi il concessionario è tenuto a corrispondere una tariffa secondo la tabella allegata al presente regolamento.

2. La tariffa di cui al precedente comma 1 comprende:

- importo forfettario relativo ai consumi energetici ed idrici;
- servizio di apertura e chiusura cancelli di ingresso all'area;
- prestazioni tecniche ordinarie relative al funzionamento degli impianti;
- importo forfettario relativo al premio All Risks per assicurazione immobili.

3. La tariffa deve essere corrisposta alla Camera di Commercio, nella misura del 50% (cinquanta per cento), entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione di comunicazione di concessione in uso degli spazi, pena la revoca della concessione stessa; il restante del 50% (cinquanta per cento), deve essere versato prima della consegna degli spazi.

4. La tariffa non è comprensiva dei costi relativi a:

- servizio di vigilanza degli spazi richiesti
- pulizia degli spazi richiesti

per la durata del periodo di concessione degli stessi.

5. Nel caso di mancato svolgimento della manifestazione per la quale è stata richiesta la prenotazione della sala o del padiglione, senza preavviso scritto di almeno 10 giorni, verrà restituito il 75% della tariffa corrisposta.

6. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo, nel caso di concessione della Bottega d'Arte e della Sala Expò Room, il concessionario in alternativa al pagamento della tariffa può donare alla Camera una delle opere oggetto di esposizione.



Articolo 7 – Obblighi della Camera di commercio

1. Obblighi della Camera di Commercio sono:
 - la pulizia generale delle aree esterne ed interne precedente le fasi di allestimento;
 - garantire le utenze ordinarie (acqua, illuminazione generale interna ed esterna e climatizzazione, se prevista) dei padiglioni negli orari di apertura al pubblico;
 - il servizio di gestione di giardini e della fontana.
2. La Camera garantisce, inoltre, che gli impianti messi a disposizione sono stati realizzati a regola d'arte e mantenuti in condizioni di efficienza. In particolare:
 - impianto idrico antincendio a copertura di tutti gli spazi espositivi;
 - estintori portatili;
 - impianto elettrico sezionato per ciascun padiglione.

Articolo 8 – Obblighi del concessionario

1. Il concessionario ha l'obbligo di osservare scrupolosamente le disposizioni normative applicabili ed in particolare è tenuto a:
 - a) non superare la capienza massima delle singole sale per cui viene richiesto l'uso;
 - b) far rispettare il divieto assoluto di fumare nei locali della Camera di Commercio;
 - c) evitare tassativamente di installare qualsivoglia opera che possa danneggiare le strutture, le sale e gli adiacenti vani camerale, al di fuori di spazi appositamente apprestati;
 - d) garantire l'uso più corretto e rispettoso delle sale, dei servizi, degli arredi e degli spazi messi a disposizione;
 - e) non utilizzare le sale e i padiglioni concessi per attività o intrattenimenti diversi da quelli autorizzati.



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
CHIETI PESCARA



Articolo 9 – Disposizioni particolari relative ai padiglioni

1. Fermo restando gli obblighi di cui al precedente articolo 8, il concessionario è, inoltre, tenuto a:

a) rispettare le norme di sicurezza previste dal piano di evacuazione ed in particolare:

- non ostruire o limitare la fruibilità delle vie di fuga;
- non coprire o limitare l'uso degli estintori ed idranti indicati da idonea cartellonistica;
- non parcheggiare nelle aree appositamente indicate quali punti di raccolta o in prossimità dell'attacco motopompa dei VVF;

b) utilizzare correttamente gli impianti elettrici messi a disposizione nei limiti della potenza installata;

c) conferire apposito incarico, sostenendo i relativi oneri, alle ditte manutentrici degli impianti elettrici e termoidraulici, all'impresa di pulizia e all'impresa di vigilanza della Camera oppure a ditte di fiducia indicate dalla Camera;

d) nel caso in cui gli spazi espositivi vengano utilizzati collocando posti a sedere, rispettare quanto previsto dal D.M. 19/08/1996;

e) il concessionario è tenuto a richiedere l'utilizzo del marchio e della denominazione della Camera di Commercio per scopi promozionali e pubblicitari attinenti l'evento di cui alla concessione in uso.

Articolo 10 – Assicurazione utilizzo padiglioni, Bottega d'Arte e dell'Expo Room

1. Il Concessionario dovrà stipulare e mantenere per tutta la durata della concessione idonea copertura assicurativa (RCT) con minimo garantito per i padiglioni pari a 2.000.000,00 (duemilioni/00) di euro contro la responsabilità civile per tutti i danni cagionati a terzi nel corso della manifestazione dal concessionario stesso, dai suoi collaboratori e/o dipendenti, dalle ditte di cui è committente o fornitore, dagli espositori alla manifestazione, e per i danni derivanti da furto, incendio e danneggiamento alle cose introdotte negli spazi dei padiglioni.

2. Il Concessionario dovrà stipulare e mantenere per tutta la durata della concessione della Bottega d'arte e dell'Expo Room copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per tutti i danni cagionati a terzi nel corso dell'esposizione.



3. Copia della polizza assicurativa dovrà essere consegnata alla Camera di Commercio prima della consegna degli spazi, pena la revoca della concessione in uso.

Articolo 11 – Obblighi connessi allo svolgimento delle manifestazioni nei padiglioni

1. I permessi necessari allo svolgimento degli eventi programmati dovranno essere richiesti direttamente dal concessionario, il quale se ne assumerà tutti gli oneri connessi, compresi quelli fiscali.

2. Il concessionario è, inoltre, soggetto al pagamento degli oneri SIAE relativi a diritti di autore per qualsiasi esecuzione musicale, con strumenti meccanici o dal vivo, effettuata nell'ambito dell'evento programmato.

3. Il concessionario deve adottare tutte le misure di sicurezza richieste dall'evento. In particolare dovrà provvedere al primo soccorso/presidio medico ed al presidio antincendio se necessari in relazione al tipo di evento organizzato, o in alternativa potrà richiedere che tali servizi vengano attivati dalla Camera di Commercio dietro pagamento del relativo compenso.

4. Il concessionario, al termine dell'evento dovrà restituire i locali concessi nello stesso stato in cui sono stati consegnati, altresì provvedendo, dopo le operazioni di disallestimento, allo smaltimento, a proprie cure e spese, degli imballaggi e degli eventuali rifiuti.

5. A tal fine il concessionario ed un incaricato della Camera di Commercio provvederanno a sottoscrivere, a seguito di sopralluogo prima e dopo l'evento, apposito verbale di consegna e di restituzione dei locali.

6. Tutte le operazioni di allestimento e disallestimento degli spazi concessi sono a carico del concessionario.

7. Qualora il concessionario non provveda a disallestire ed a liberare le aree entro la data prevista, per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale pari al 50% della tariffa giornaliera della struttura oggetto di richiesta.

Articolo 12 – Responsabilità del concessionario



1. Il concessionario è personalmente responsabile per ogni danno causato a persone o cose sia esso direttamente a lui imputabile o a terzi frequentatori.

2. La Camera di Commercio sarà pertanto tenuta indenne - interamente e senza riserve ed eccezioni - da ogni responsabilità per danni, furti, smarrimenti, incidenti o inconvenienti di qualsiasi genere e natura che dovessero derivare a persone o cose tanto all'interno quanto all'esterno degli spazi concessi in uso.

3. Il concessionario dovrà risarcire - nella misura debitamente documentata - eventuali danni che si verificassero in conseguenza e in dipendenza della concessione, da chiunque provocati, alle strutture del fabbricato, serramenti, impianti, servizi igienici, dotazioni, pavimenti, piante e arredamenti in genere.

Articolo 13 – Deposito cauzionale

1. Il concessionario si impegna al versamento di un deposito cauzionale, diversificato a seconda dei padiglioni concessi in uso, secondo la seguente distinta:

- padiglione espositivo “Daniele Becci” - deposito cauzionale pari a € 500,00;
- padiglioni espositivo “A” Via F.lli Pomilio - deposito cauzionale pari a € 1.000,00;
- padiglioni espositivo “B” e “C” Via F.lli Pomilio - deposito cauzionale pari a € 500,00 cadauno.

2. Il suddetto importo verrà ritenuto dall'Ente nel caso di danni arrecati ai predetti locali camerati, salva comunque la risarcibilità del danno ulteriore, non coperto dalla somma versata.

3. Sia la tariffa prevista per l'utilizzo della sala che il deposito cauzionale dovranno essere corrisposti in data anteriore rispetto allo svolgimento della manifestazione così come previsto dall'art. 6; inoltre, dovrà essere riprodotta in anticipo copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 8.

4. La Camera di Commercio provvederà alla restituzione della cauzione all'esito della verifica di cui all'articolo 11, comma 5, del presente Regolamento.

Articolo 14 – Disposizioni particolari Padiglione “A” – Accordo di programma con il Comune di Chieti



1. Ai sensi dell'accordo di programma siglato tra la ex Camera di Commercio di Chieti e il Comune di Chieti in data 09/06/2006, così come modificato in data 01/03/2017, la Camera si è impegnata a garantire al Comune l'utilizzazione gratuita e perpetua del padiglione "A" per un numero massimo di 30 giorni all'anno, per manifestazioni organizzate direttamente dal Comune o in collaborazione con altri enti o associazioni, sulla base di una programmazione semestrale concordata con la Camera, corrispondendo un rimborso spese giornaliero di 500,00 euro ovvero di 800,00 euro in caso di utilizzo servizio riscaldamento/condizionamento.

Articolo 15 – Facoltà dell'Ente di Sospendere o Rinviare la Manifestazione

1. La Camera di Commercio si riserva il diritto di sospendere o di rinviare le manifestazioni in conseguenza di guasti che dovessero verificarsi agli impianti o per altre cause di forza maggiore (compresi, fra l'altro, sciopero del personale, black-out elettrico ecc.), con semplice comunicazione.

2. In tal caso, nessuna azione di rivalsa potrà essere esercitata nei confronti dell'Ente.

Articolo 16 – Controversie

1. Le eventuali controversie saranno demandate alla Camera arbitrale istituita presso la Camera di Commercio, secondo le procedure ivi stabilite o, in subordine, risolte attraverso le vie giudiziarie ordinarie presso il Foro di Chieti.

Articolo 17 – Entrata in Vigore

1. Il presente Regolamento ha validità con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza della pubblicazione della relativa delibera di approvazione.